



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO - Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  
- Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing



ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio

Via Leonardo da Vinci 1, 20093, Cologno Monzese (MI) - Tel. 02 2516501 - Fax 02 27301584 - C.F. 85022310156 Cadice  
Istituto MIIS02700G - Sito Web: [www.istitutoleonardodavinci.edu.it](http://www.istitutoleonardodavinci.edu.it) E-mail: [MIIS02700G@istruzione.it](mailto:MIIS02700G@istruzione.it) - [MIIS02700G@pec.istruzione.it](mailto:MIIS02700G@pec.istruzione.it)

Circ. 112

Cologno Monzese, 18/11/2022

Agli studenti  
Ai genitori degli studenti  
Ai docenti  
A tutto il personale ATA  
SEDE  
Al sito web dell'Istituto

## **OGGETTO Divieto di fumo a scuola**

Gentilissimi

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del **divieto di fumo** nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. **Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**".

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare **sigarette elettroniche**, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto

**È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale antiincendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo – ISIS LEONARDO DA VINCI Cologno Monzese), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria dell'Istituto.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere puniti anche con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all'applicazione del divieto il **prof. Rota Sergio, il prof. Conte Gabriele e la prof.ssa Alessandro Benedetta**, con i seguenti compiti:

tutti i luoghi ove vige il divieto;

modulistica;

allievi sorpresi a fumare.

N.B. Pur essendo i professori Rota, Conte e Alessandro coloro che possono verbalizzare le infrazioni, tutti i docenti e i componenti del personale ATA in qualità di pubblici ufficiali hanno il dovere di indicare a loro e alla dirigenza di aver assistito a eventuali trasgressioni comunicando le generalità dei soggetti coinvolti.

(utilizzare la mail di istituto)

Si fa anche presente che secondo l'articolo 495 del codice penale "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni."

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Graziella Ercoli  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)